



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 113 del 28.11.2011

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PARCO MONTE BARRO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 86/1983 COME MODIFICATA DALLA L.R. 12/2011

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventotto del mese di novembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Enrico Mazzoleni	X		Ivan Mauri	X	
Michaela Licini	X		Filippo Boscagli	X	
Luigi Marchio		X	Antonio Pasquini	X	
Raffaella Cerrato	X		Angela Fortino		X
Marco Caccialanza	X		Dario Romeo	X	
Viviana Parisi	X		Giacomo Zamperini	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani		X
Ernesto Palermo		X	Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		T O T A L E	35	06

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Venturini – Ghislanzoni – Boscagli

In apertura del presente punto, lascia l'aula il consigliere Locatelli. Presenti n. 34 consiglieri, assenti 7: Castelli, Chirico, Fortino, Locatelli, Marchio, Palermo e Siani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

1. la legge regionale n. 78 del 16 settembre 1983 istitutiva del Parco regionale del Monte Barro la quale all'art. 3 prevede che la gestione del Parco sia affidata ad un Consorzio tra la Provincia di Lecco, la Comunità Montana del Lario Orientale ed i Comuni territorialmente interessati;
2. la legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 (Piano generale delle aree regionali protette: norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) ed in particolare l'art. 22 che disciplina la procedura per l'approvazione dello statuto e la costituzione dei Consorzi per la gestione delle aree protette regionali;
3. il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7738 del 26 aprile 1988, con il quale è stato costituito il Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Monte Barro;
4. la D.G.R. n. 6/36795 del 12 giugno 1998 di approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Parco Monte Barro;

Richiamata inoltre la legge regionale n. 12 del 4 agosto 2011 "Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e n. 16 del 16 luglio 2007 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)";

Preso atto che la legge regionale n. 12 del 4 agosto 2011 disciplina la trasformazione degli attuali Consorzi di Gestione dei Parchi Regionali di cui alla legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 in enti di diritto pubblico;

Dato atto che l'art. 2 della L.R. 12/2011 stabilisce che i Consorzi dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della legge 12/2011 ed individuati dalla legge regionale 16/2007, sono trasformati in enti di diritto pubblico, ai sensi del novellato articolo 22 della L.R. 86/1983 e s.m.i., intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente interessati quelli individuati nelle rispettive leggi regionali istitutive e che entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge 12/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31, suppl. del 5 agosto 2011, i Consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione;

Dato altresì atto che il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 12/2011 così recita "Lo statuto è adeguato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli artt. 22-ter e 22-quater della L.R. 86/1983, come modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici", e che il comma 4 dispone che "All'adeguamento dello Statuto provvede l'Assemblea Consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta Regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione";

Visti gli artt. 22-ter e 22-quater della legge 86/1983, così come modificata dalla legge 12/2011(allegato 1);

Vista la bozza di statuto allegato alla presente proposta di deliberazione (allegato 2) ed il documento di confronto tra lo statuto vigente e quello in corso di approvazione (allegato 3), nel quale sono indicate le integrazioni (in carattere sottolineato) e le eliminazioni (in carattere barrato);

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Monte Barro ha approvato la proposta di adeguamento dello statuto in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 22-ter e 22-quater delle L.R. 86/1983 e s.m.i., al fine di provvedere alla successiva adozione dello stesso;

Richiamata la deliberazione n. 14 adottata nell'Assemblea Consorziale nella seduta del 07 ottobre 2011 avente per oggetto: "Comunicazione del Presidente su procedure, tempi e modalità di definizione dell'adeguamento dello Statuto in base alle determinazioni della L.R. n. 12 del 04 agosto 2011 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette)";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Nel corso del dibattito rientrano in aula i consiglieri Palermo, Marchio, Fortino. Esce il consigliere Boscagli. Presenti n. 36 consiglieri, assenti 5: Boscagli, Castelli, Chirico, Locatelli e Siani.

Con n. 36 voti favorevoli

DELIBERA

1. gli allegati 1), 2) e 3) costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di adeguamento dello Statuto del Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Monte Barro in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli artt. 22-ter e 22-quater della L.R. 86/1983, come modificata dalla L.R. 12/2011, come definita nell'allegato 2);
3. di demandare all'Assemblea Consortile l'adozione dell'adeguamento statutario, da assumersi con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti.

Rientrano in aula i consiglieri Boscagli e Chirico. Presenti n. 38 consiglieri, assenti n. 3: Castelli, Locatelli e Siani.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 38 voti favorevoli

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000


si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PARCO MONTE BARRO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 86/1983 COME MODIFICATA DALLA L.R. 12/2011", ID n. 6215444 del 11.11.2011.

Lecco, 11.11.2011



DIRETTORE DEL SETTORE
Michela Brivio

legge 86/1983, come modificata dalla legge 12/2011



Art. 22-ter
(Organizzazione degli enti parco)

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di gestione;
- c) la comunità del parco;
- d) il revisore dei conti.

2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.

4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; compete al consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.

5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.

6. Spetta alla comunità del parco:

- a) l'elezione e la revoca del presidente del parco;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti il consiglio di gestione;
- c) l'elezione del revisore dei conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
- f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;

- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;*
- l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;*
- m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).*

7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie

8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

9. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.

Art. 22-quater

(Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico)

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco; il direttore del parco è scelto tra gli iscritti. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Il direttore del parco:


- a) dirige il parco;*
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;*
- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;*
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;*
- e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto.*

4. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.

PARCO MONTE BARRO STATUTO

TITOLO 1 GENERALITA'



Art. 1 - Costituzione dell'Ente Parco

1. Il "Consorzio per la gestione del Parco regionale del Monte Barro" costituito in esecuzione della legge regionale 86/83 e sue s.m.i. e della L. R. 78/83, è trasformato in Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 22 della L.R. 86/83, come modificato dalla L.R. 12/2011.
2. Fanno parte dell'Ente Parco i seguenti Comuni ed Enti: Galbiate, Lecco, Valmadrera, Oggiono, Malgrate, Garlate, Pescate, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Amministrazione Provinciale di Lecco.
3. L'Ente Parco può essere sciolto con legge regionale modificativa della L.R. 78/83 e s.m.i.
4. L'Ente Parco è Ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Art. 2 - Sede - finalità e funzioni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco regionale del Monte Barro, parco montano, istituito con L.R. 78/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 86 del 30.11.1983, nonché dalla L.R. n. 32/96, in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni interessati.
2. L'Ente Parco nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva assolve a tutte le funzioni delegate dalla Regione e da altri Enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco.
3. La sede dell'Ente Parco è a Galbiate (LC), Via Bertarelli n. 11.

TITOLO 2 ORGANI

Art. 3 - Organi dell'Ente Parco

Sono Organi dell'Ente Parco:

- il Presidente
- il Consiglio di Gestione
- la Comunità del Parco
- il Revisore dei Conti

Art. 4 - La Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Ente Parco, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecco e dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, salva la facoltà di delegare, per eventuale

assenza o impedimento, un Consigliere o Assessore dei rispettivi organi consiliari o comunitari.

2. La delega e la revoca dei suddetti rappresentanti devono avvenire per iscritto.

3. Ciascun Ente aderisce con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.

4. Il rappresentante dell'Ente esercita in Comunità, le prerogative di voto secondo quote di partecipazione così determinate:

a) Alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino viene attribuita una quota di partecipazione predeterminata del 6% e alla Provincia di Lecco del 12%;

b) Per ciascun Comune si applica una quota di partecipazione pari alla somma delle percentuali così calcolate:

- Rapporto del territorio di ciascun Comune inserito nel perimetro del Parco e totale del territorio del Parco; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 25%;

- Rapporto della contribuzione finanziaria obbligatoria di ciascun Comune rispetto al totale della contribuzione dei Comuni; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 57%;

Risultano pertanto le seguenti quote di partecipazione:

- Lecco	32%
- Valmadrera	10%
- Galbiate:	25%
- Oggiono:	6%
- Malgrate:	5%
- Garlate:	2%
- Pescate:	2%
- Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino	6%
- Provincia Lecco	12%

Totale	100%
--------	------

Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. La modalità di partecipazione dei suddetti rappresentanti è definita dal regolamento della Comunità del Parco. Ai membri della Comunità spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

Art. 5 - Attribuzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per le attività dell'Ente Parco.

2. Spetta alla Comunità del Parco:

a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;

b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;

c) l'elezione del Revisore dei Conti;

d) l'approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e del rendiconto di gestione;

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;

f) l'adozione delle modifiche allo statuto;

g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
- l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000;
- m) l'approvazione del regolamento della Comunità del Parco;
- n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente Parco, alla determinazione della dotazione organica dell'Ente e all'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 6 - Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità è convocata dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. La Comunità si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. La Comunità può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno e devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) o mediante lettera raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente alla trasmissione della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei Comuni e degli Enti aderenti ed a quello dell'Ente Parco. Presso la Segreteria dell'Ente Parco devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti della Comunità del Parco.
6. La Comunità è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione e almeno 4 Enti; in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate al momento del voto, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno 4 Enti; le deliberazioni concernenti la modifica del Piano Territoriale dovranno essere assunte con un quorum pari al 51% delle quote di partecipazione e sempreché sia stato acquisito il parere del Comune interessato territorialmente.
8. Le Riunioni della Comunità sono pubbliche e alle deliberazioni sono applicate le norme previste dalla Legge per le autonomie locali e dal Regolamento della Comunità del Parco.
9. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì alle formalità successive.
10. Il Presidente dovrà riunire la Comunità del Parco in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dai membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote e/o almeno quattro Enti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Presidente della Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal Parco. I tre membri eletti dalla Comunità devono essere scelti tra persone esterne alla Comunità, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale.

Per l'elezione dei tre membri del Consiglio di Gestione di competenza della Comunità del Parco, si procederà come segue:

a) verrà compilata una lista di 9 nominativi formata da un candidato per ogni Ente, così come indicato dal Sindaco di ogni Comune e dal Presidente della Provincia di Lecco e della Comunità Montana del Lario Orientale Valle S. Martino, o dai loro delegati. Tale lista verrà votata dalla Comunità del Parco con la maggioranza di cui al precedente art. 6 comma 7;

b) successivamente, in una seconda votazione, ciascun Ente potrà attribuire ad uno o più candidati della lista, sino ad un massimo di 3 membri, tanti voti quanti sono i punti di partecipazione percentuale così come definiti dall'art. 4. Risulteranno eletti consiglieri i 3 della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Quando per decesso, dimissione o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvederà alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al comma 1.

3. Nel caso di assenze ingiustificate e continuative di un componente del Consiglio di Gestione, per un numero di sedute superiori a tre, la Comunità del Parco ne dichiarerà la decadenza e provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio di Gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza, in cui si procederà all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

Competono al Consiglio di Gestione le seguenti attribuzioni:

a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;

b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;

f) la nomina del Vice Presidente.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il Direttore.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente almeno tre giorni prima dell'adunanza tramite posta elettronica, salvo diversa specifica richiesta dell'interessato. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Al Presidente ed agli amministratori dell'Ente Parco per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, le norme previste dal D. lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. L'Ente Parco assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Art. 11 - Presidente dell'Ente Parco

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente Parco.
E' eletto dalla Comunità del Parco. Deve essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità, avere specifica competenza amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco.
2. In particolare il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
 - d) può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più componenti del Consiglio di Gestione o al Direttore;
 - e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vice Presidente o in mancanza il componente più anziano di età del Consiglio di Gestione.
4. Il Presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art. 12 - Direttore

1. L'incarico del Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni, ed è rinnovabile. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.
2. Il Direttore è scelto fra gli iscritti all'elenco dei direttori del Parco istituito dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore del Parco:
 - a) dirige il Parco
 - b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente
 - c) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.

Art. 13 - Il Segretario

1. E' prevista la figura del Segretario dell'Ente Parco.
2. Il Segretario è incaricato, anche a termine, ed a tempo parziale.
3. Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Ente Parco, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Comunità redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.

Art. 14 - Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto è nominato dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Al Revisore del Conto spetta il compenso stabilito ai sensi dell'art. 22 ter, comma 7 della L.R. n. 86/83 istituito dalla L.R. n. 12/2011.
3. Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.
4. Il Revisore esercita le funzioni previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 15 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco il Consiglio di Gestione può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette componenti.
2. Con apposita deliberazione del Consiglio di Gestione sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

Art. 16 - Commissioni di studio

1. L'Ente Parco può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal Consiglio di Gestione.

TITOLO 3 AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Personale

1. L'Ente Parco avrà propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina verrà determinata con apposito organico.
2. L'Ente Parco nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia e dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente Parco può far ricorso a contratti d'opera o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 18 - Mezzi finanziari

1. L'Ente Parco provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e dell'Amministrazione Provinciale;
- b) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- c) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e da servizi prestati;
- d) contributi degli Enti facente parte dell'Ente Parco così come determinati annualmente dalla Comunità del Parco;
- e) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività economiche svolte dall'Ente.

2. L'Ente Parco si avvarrà del servizio di tesoreria affidato ad una banca che abbia uno sportello o apra un apposito sportello di tesoreria in uno dei Comuni dell'Ente Parco e che sia autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i..

Il servizio di tesoreria viene affidato con le modalità previste dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 19 - Contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco

1. Trattandosi di Parco regionale le spese di funzionamento e di investimento dell'Ente Parco e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) e) del precedente articolo verranno così ripartite:

a) per i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per gli Enti (Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e Provincia di Lecco) in ragione del 6% e del 12% per ognuno rispettivamente.

2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il Consiglio di Gestione dovrà inviare alle Amministrazioni dell'Ente Parco (che dovranno inviare le loro osservazioni nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte della Comunità del Parco.

3. I contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco dovranno essere versati di norma in due rate semestrali con scadenza 10 febbraio e 10 luglio. Il Consiglio di Gestione potrà richiedere, in funzione delle necessità dell'Ente Parco, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.

3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.

4. Il rendiconto di gestione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO 4 PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Partecipazioni di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. All'Ente Parco si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 del D. lgs. 267/2000 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

Art. 22 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. E' istituito nell'ambito del Parco il Servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 e s.m.i..

2. Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) collaborano con il personale dell'Ente Parco alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.

3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il Direttore o un funzionario dell'Ente Parco, ovvero persona nominata dal Consiglio di Gestione avente i requisiti di competenza e capacità.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;

b) la predisposizione degli ordini di servizio;

c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;

d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di Vigilanza Ecologica;

e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del Parco, da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26, 4° comma della L.R. n. 86/83;

f) le altre funzioni previste dal Regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al Consiglio di Gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione per le G.E.V.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti dell'Ente Parco è garantita tramite l'affissione all'Albo pretorio on line dell'Ente e fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sulle autonomie locali.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti facenti parte dell'Ente Parco secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25 - Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente Parco, le norme stabilite dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e dalle L. 394/91, L.R 86/83, L.R. 26/96, L.R. 32/96 e ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di Enti pubblici ed aree protette.

CONSORZIO PARCO MONTE BARRO

STATUTO (vigente)

~~Approvato con Delibera Giunta Regionale 12 giugno 1998 n. 6/36795~~

TITOLO 1 —GENERALITA'—

Art. 1 - Costituzione dell'Ente Parco Consorzio

1. Il "Consorzio per la gestione del Parco regionale del Monte Barro" costituito in esecuzione della legge regionale 86/83 e sue s.m.i. successive modificazioni e della L.R. 78/83, è trasformato in Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 22 della L.R. 86/83, come modificato dalla L.R. 12/2011, costituito il "Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Monte Barro" in sigla "Consorzio Parco Regionale Monte Barro".
2. Fanno parte dell'Ente Parco Consorzio i seguenti Comuni ed Enti: Galbiate, Lecco, Valmadrera, Oggiono, Malgrate, Malgrate, Garlate, Pescate, Pescate. Fanno altresì parte i seguenti Enti: Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e Amministrazione Provinciale di Lecco.
3. L'Ente Parco La durata del Consorzio è a tempo indeterminato; il Consorzio può essere sciolto solo con legge regionale modificativa della L.R. n. 78/83 e s.m.i. istitutiva del parco.
4. L'Ente Parco Consorzio è Ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Art. 2 - Sede - finalità e funzioni dell'Ente Parco Consorzio

1. L'Ente Parco Consorzio ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco regionale del Monte Barro, parco montano, istituito con L.R. 78/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 86 del 30.11.1983, e dalla L.R. 26/96, nonché dalla L.R. n. 32/96, in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni interessati Consorziati.
2. L'Ente Parco Consorzio nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva assolve a tutte le funzioni delegate dalla Regione e da altri Enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco.
3. La sede dell'Ente Parco è a Galbiate (LC), Via Bertarelli n. 11. La sede del Consorzio è a Galbiate in una sede messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Galbiate, fino a quando il consorzio potrà disporre di una sede propria in stabile di proprietà.

TITOLO 2 —ORGANI—

Art. 3 - Organi dell'Ente Parco Consorzio

Sono Organi dell'Ente Parco Consorzio:

- ~~—l'Assemblea Consorziale~~
- ~~—il Consiglio di Amministrazione~~
- il Presidente

- il Consiglio di Gestione
- la Comunità del Parco
- il Revisore Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 4 - La Comunità del Parco ~~Assemblea~~ ~~Consorziale~~

1. La Comunità del Parco ~~L'Assemblea~~ è composta ~~costituita~~ dai Sindaci dei Comuni dell'Ente Parco ~~Consorzio~~, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecco e dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, salva la facoltà di delegare, per eventuale assenza o impedimento, un Consigliere o Assessore dei rispettivi organi consiliari o comunitari.

2. La delega e la revoca dei suddetti ~~rappresentanti degli Enti consorziati~~ devono avvenire per iscritto.

3. Ciascun Ente ~~consorzio~~ aderisce al ~~consorzio~~ con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.

4. Il rappresentante dell'Ente ~~consorzio~~ ~~esercita in~~ Comunità assemblea, le prerogative di voto secondo quote di partecipazione così determinate:

a) Alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino viene attribuita una quota di partecipazione predeterminata del 6% e alla Provincia di Lecco del 12%;

b) Per ciascun Comune si applica una quota di partecipazione pari alla somma delle percentuali così calcolate:

- Rapporto del territorio di ciascun Comune inserito nel perimetro del Parco e totale del territorio del Parco; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 25%;

- Rapporto della contribuzione finanziaria obbligatoria di ciascun Comune ~~consorzio~~ rispetto al totale della contribuzione dei Comuni; ~~consorzio~~, la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 57%;

Risultano pertanto le seguenti quote di partecipazione:

- Lecco	_____	32%
- Valmadrera	_____	10%
- Galbiate:	_____	25%
- Oggiono:	_____	6%
- Malgrate:	_____	5%
- Garlate:	_____	2%
- Pescate:	_____	2%
- <u>Comunità Comun. Montana Lario</u>		
<u>Orientale Valle San Martino</u>	<u>LO</u>	<u>6%</u>
- Provincia Lecco	_____	12%
Totale	_____	100%

Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. La modalità di partecipazione dei suddetti rappresentanti è definita dal regolamento della Comunità del Parco. Ai membri della Comunità spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

Art. 5 - Attribuzioni della Comunità del Parco ~~dell'Assemblea~~

1. La Comunità del Parco L'Assemblea approva gli indirizzi generali –e i programmi tecnico-finanziari per le attività dell'Ente Parco, l'attività del Consorzio.
2. Spetta alla Comunità del Parco:
 2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni dell'Assemblea:
 - a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente del Parco; –scelte tra esterni all'Assemblea e che sia residente in uno dei Comuni Consorziati;
 - b) l'elezione e la revoca a maggioranza assoluta dei componenti il voti dei membri del Consiglio di Gestione; Amministrazione che debbono essere scelti tra persone esterne all'Assemblea ma residenti nei Comuni Consorziati;
 - c) l'elezione la nomina del Revisore Collegio dei revisori dei Conti;
 - d) la nomina dell'eventuale Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) l'approvazione della pianta organica;
 - f) l'approvazione di proposte agli Enti Consorziati di modificazione del presente Statuto;
 - g) l'approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e del rendiconto di gestione;
 - e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
 - f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
 - g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
 - h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
 - i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
 - l) l'approvazione dei piani di gestione del ente consuntivo, dei siti di rete Natura 2000;
 - m) l'approvazione del regolamento della Comunità del Parco;
 - n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione e contributi a carico dei regolamenti dell'Ente Parco, alla determinazione della dotazione organica dell'Ente e all'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, Comuni e degli enti consorziati e gli impegni di spesa pluriennali;
 - h) la determinazione delle indennità di carica del Presidente e degli Amministratori del Consorzio;
 - i) la contrazione dei mutui;
 - l) l'adozione delle eventuali varianti al Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con l.r. n. 7/91, e dei piani di gestione del Parco e l'approvazione dei piani attuativi di settore;
 - m) la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - n) il parere sull'ammissione di altri Comuni che presentassero richiesta;
 - e) la revoca, con maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 6 - Funzionamento della Comunità del Parco dell'Assemblea

1. La Comunità L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno, giorno;
2. La Comunità L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, ente consuntivo;
3. La Comunità L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Gestione Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno e devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) o recapitati al domicilio, mediante lettera raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

5. Contestualmente ~~alla trasmissione~~ ~~recapite~~ della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei Comuni e degli Enti aderenti ed a quello dell'Ente Parco. ~~Consorzio~~. Presso la Segreteria dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti della Comunità del Parco ~~dell'assemblea~~.

6. La Comunità ~~L'Assemblea~~ è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione e almeno 4 Enti; ~~Consorziati~~; in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate al momento del voto, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno 4 Enti; ~~consorziati~~; le deliberazioni concernenti la modifica del Piano Territoriale ~~e della compilazione degli elenchi delle bellezze naturali~~ dovranno essere assunte con un quorum pari al 51% delle quote di partecipazione e sempreché sia stato acquisito il parere del Comune interessato territorialmente.

8. Le Riunioni della Comunità ~~Assemblea~~ sono pubbliche e alled ~~alla~~ deliberazioni sonodell'Assemblea ~~come~~ applicate le norme previste dalla Legge per le autonomie locali e dal Regolamento della Comunità del Parco ~~e dallo Statuto~~.

9. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì alle formalità successive.

10. Il Presidente dovrà riunire la Comunità del Parco ~~L'Assemblea~~ in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dai membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote e/o almeno quattro Enti; ~~consorziati~~; iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Presidente della Giunta regionale ~~Prefetto~~ per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di GestioneAmministrazione

1. Il Consiglio di Gestione ~~Amministrazione~~ è composto dal Presidente del ~~Consorzio~~ nominato dall'Assemblea e da 4 (quattro) membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal Parco. I tre membri eletti dalla Comunità ~~dall'Assemblea~~ devono esseredall'Assemblea ~~scelti~~ tra ~~tra~~ persone esterne alla Comunità ~~all'Assemblea~~, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere ~~consigliere~~ comunale, ed in modo da consentire la più ampia partecipazione degli enti consorziati.

Per l'elezione ~~la nomina~~ dei tre ~~tre~~ 4 membri del Consiglio di Gestione ~~di competenza della Comunità del Parco~~, Amministrazione si procederà come segue:

a) verrà compilata una lista di 9 nominativi formata da un candidato per ogni Ente, ~~Consorzio~~, così come indicato dal Sindaco di ogni Comune ~~Consorzio~~ e dal Presidente della Provincia di Lecco e della Comunità Montana del Lario Orientale Valle S. Martino, o dai loro delegati. Tale lista verrà votata dalla Comunità del Parco ~~dall'Assemblea~~ con la maggioranza di cui al precedente art. 6 comma 7;

b) successivamente, in una seconda votazione, ciascun Ente ~~consorzio~~ potrà attribuire ad uno o più candidati della lista, sino ad un massimo di 34 membri, tanti voti quanti sono i

punti di partecipazione percentuale così come definiti dall'art. 4. Risulteranno eletti consiglieri i 34 della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Quando per decesso, dimissione o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del ParcoAmministrazione, l'Assemblea provvederà alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al comma 1.

3. Nel caso di assenze ingiustificate e continuative di un componente del Consiglio di Gestione, d'Amministrazione, per un numero di sedute superiori a tre, la Comunità del Parcol'Assemblea ne dichiarerà la decadenza e provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio di GestioneAmministrazione dura in carica per 54 anni e fino alla prima riunione della Comunitàassemblea successiva a tale scadenza, in cui si procederà all'elezione del nuovo Consiglio.che provvederà al rinnovo.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di GestioneAmministrazione

Competono al Consiglio di Gestione le seguenti1. Il Consiglio di Amministrazione, forme le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 5, e secondo gli indirizzi dell'art. 35 della L. 142/90, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione del Consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni: del Consiglio di Amministrazione:

a) la nomina del Direttore e del Segretario del Consorzio;

b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario per la presentazione all'assemblea;

c) l'assunzione del personale;

d) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio;

e) la nomina delle Commissioni tecnico consultive, nonché il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, di collaborazione amministrativa, tecnica, operativa e la determinazione dei relativi compensi;

f) le funzioni amministrative delegate al Consorzio, di cui alla L.R. 15 aprile 1975, e quelle subdelegate, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ad eccezione della compilazione degli elenchi delle bellezze naturali;

g) la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati;

h) l'approvazione dei regolamenti dell'ente; interni amministrativi e tecnici;

b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e i) l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; del personale;

c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;

f) la nomina del Vice Presidente.

l) acquisizione e alienazione di immobili;

m) ogni altro potere non espressamente attribuito all'Assemblea.

3. Il Consiglio nominerà tra i suoi membri un vice presidente.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di GestioneAmministrazione

1. Il Consiglio di GestioneAmministrazione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il Consiglio di ~~Gestione~~Amministrazione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il Direttore.
3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente ~~con lettera e fac simile pertanto l'ordine del giorno e spedita almeno tre giorni una settimana prima dell'adunanza tramite posta elettronica, salvo diversa specifica richiesta dell'interessato.~~ In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione, ~~mediante telegramma, fonogramma e fac simile.~~
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Al Presidente ed agli amministratori dell'~~Ente Parco~~consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, ~~con rinvio ricettizio,~~ le norme previste dal D. lgs. 267/2000 e s.m.i. la legge 27 dicembre 1985, n. 816.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. L'Ente Parco~~consorzio~~ assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi ~~dell'Ente~~dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Art. 11 - Presidente dell'Ente Parco-Consorzio

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'~~Ente Parco~~Consorzio. ~~E' eletto dalla Comunità del Parco nominato dall'assemblea.~~ Deve essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità~~Consorziate~~, avere specifica competenza amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco~~dell'Assemblea~~.
2. In particolare il Presidente:
 - a) ~~convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno~~Amministrazione e ~~dirigendone~~ firma i lavori~~processi verbali, in unione al segretario;~~
 - b) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
 - d) ~~b) rappresenta il Consorzio di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma delle statute;~~
 - e) ~~ha i poteri ordinatori e di rappresentanza che la Legge Regionale o le varie Leggi delegano al consorzio;~~
 - (d) ~~rilascia le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza consortile;~~
 - e) ~~può delegare, per singole materie, o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più componenti del Consiglio di Gestione~~Amministrazione o al ~~Direttore~~direttore;
 - e) ~~f) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;~~
 - g) ~~firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione, in unione al segretario o al direttore;~~

- h) stipula i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
i) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge e per Statuto.
h) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del ~~Consiglio~~consiglio di ~~Gestione~~Amministrazione da sottoporre alla ratifica del ~~Consiglio~~consiglio di ~~Gestione~~Amministrazione stesso nella sua prima adunanza ~~successiva~~successiva;
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vice ~~Presidente~~presidente o in mancanza il componente più anziano di età del Consiglio di ~~Gestione~~Amministrazione.
4. Il Presidente dura in carica 54 anni e fino alla prima riunione della Comunitàassemblea successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art. 12 - Direttore

1. L'incarico del Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni, ed è rinnovabile. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.
2. Il Direttore è scelto fra gli iscritti all'elenco dei direttori del Parco istituito dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore del Parco:
a) dirige il Parco
b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente
c) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.
- ~~Il Consorzio provvede alla nomina del direttore secondo le disposizioni e con le competenze di cui all'art. 8 della L.R. 26/96.~~

Art. 13 - Il Segretario

1. ~~E' prevista la figura del Segretario dell'Ente Parco consortile.~~
2. ~~Il Segretario Consortile è incaricato, anche a termine, ed a tempo parziale.~~
3. ~~Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Ente Parco, Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Comunità dell'Assemblea redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.~~

Art. 14 - Revisore del conto~~Collegio dei revisori dei conti~~

1. Il Revisore del Conto è nominato dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Al Revisore del Conto spetta il compenso stabilito ai sensi dell'art. 22 ter, comma 7 della L.R. n. 86/83 istituito dalla L.R. n. 12/2011.
- ~~1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea su designazione rispettivamente, dell'Assemblea stessa, della Giunta Regionale e del Ministero del Tesoro purchè prestino servizio e risiedano nella Provincia di Lecco.~~
- ~~2. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti e al revisore spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni~~

professionali dei dottori commercialisti". Ai componenti del collegio spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10 "Revisione dell'ordinamento del personale regionale".

3. Il Revisore Collegio dei revisori dura in carica cinque anni e può i revisori possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

4. Il Revisore esercita le funzioni previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i. Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria del consorzio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

Art. 15 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco il Consiglio di Gestione Amministrazione può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette componenti.

2. Con apposita La giunta regionale con propria deliberazione del Consiglio di Gestione sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica comprendente esperti anche indicati dalle associazioni protezionistiche, turistiche, ricreative e l'eventuale compenso sportivo presenti nel territorio del parco.

3. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per ciascuna seduta, non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 10/95.

Art. 16 - Commissioni di studio

1. L'Ente Parco e Consorzio può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal Consiglio di Gestione Amministrazione.

TITOLO 3 —AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Personale

1. L'Ente Parco e Consorzio avrà propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina verrà determinata con apposito organico.

2. L'Ente Parco e Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia e dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente Parco e Consorzio può far ricorso a contratti d'opera o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 18 - Mezzi finanziari

1. L'Ente Parco e Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

a) finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e dell'Amministrazione Provinciale;

- b) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- c) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e da servizi prestati;
- d) contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ così come determinati annualmente dalla Comunità del Parco ~~dall'Assemblea Consorzio~~;
- e) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività economiche svolte dall'Ente ~~Consorzio~~.

2. L'Ente Parco ~~Consorzio~~ si avvarrà del servizio di tesoreria affidato ad una banca che abbia uno sportello o apra un apposito sportello di tesoreria in uno dei Comuni dell'Ente Parco ~~comuni consorziati~~ e che sia autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del Decreto ~~decreto~~ legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Il servizio di tesoreria viene affidato con le modalità previste dal D.lgs. ~~D.Lgs.~~ n. 267/2000 77/95 e s.m.i. ~~successive modificazioni.~~

Art. 19 - Contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco ~~Consorzio~~

1. Trattandosi di Parco regionale ~~Regionale~~ le spese di funzionamento e di investimento dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) e) del precedente articolo verranno così ripartite:

- a) per i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) per gli Enti (Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e Provincia di Lecco) in ragione del 6% e del 12% per ognuno rispettivamente.

2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il Consiglio di Gestione ~~Amministrazione~~ dovrà inviare alle Amministrazioni dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ (che dovranno inviare le loro osservazioni ~~al Consorzio~~ nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte della Comunità del Parco ~~dell'Assemblea~~.

3. I contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ dovranno essere versati di norma in due rate semestrali con scadenza 10 febbraio e 10 luglio. Il Consiglio di Gestione ~~Amministrazione~~ potrà richiedere, in funzione delle necessità dell'Ente Parco ~~Consorzio~~, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20 - Esercizio finanziario e bilancio

- 1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.
- 3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.
- 4. Il rendiconto di gestione ~~bilancio consuntivo~~ di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile ~~luglio~~ dell'anno successivo.

TITOLO 4 IV - PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Partecipazioni di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco ~~Consorzio~~ garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. All'Ente Parco ~~Consorzio~~ si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 del D. lgs. 267/2000 ~~la legge 8 giugno 1990, n. 142 e la legge 7 agosto 1990, n. 241~~, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

Art. 22 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. E' istituito nell'ambito del Parco ~~parco~~ il Servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della L.R. n. 29 dicembre 1980, n. 105 e s.m.i. successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) collaborano con il personale dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco ~~parco~~.
3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il Direttore ~~direttore~~ o un funzionario dell'Ente Parco ~~Consorzio~~, ovvero persona nominata dal Consiglio di Gestione ~~Amministrazione~~ avente i requisiti di competenza e capacità.
4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
 - a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
 - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
 - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;
 - d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di Vigilanza Ecologica;
 - e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del Parco, da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26, 4° comma della L.R. n. 86/83;
 - f) le altre funzioni previste dal Regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
5. Compete al Consiglio di Gestione ~~Amministrazione~~ l'organizzazione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione per le G.E.V.

TITOLO 5 ~~V~~ - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità degli atti

~~La~~ ~~Per~~ la pubblicità degli atti dell'Ente Parco è garantita tramite ~~Consorzio~~, l'affissione all'Albo pretorio on line dell'Ente ~~edel Comune, sede del Consorzio~~, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sulle autonomie ~~sugli Enti locali~~.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente ~~Consorzio~~, ~~qualora la gestione del Parco regionale del Monte Barro non avesse a proseguire con apposito Ente regionale~~, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti facenti parte dell'Ente Parco ~~Consorzio~~ secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.


Art. 25 - Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente Parco, ~~Censerie~~, le norme stabilite dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e dalle L. 142/90, L. 394/91, L.R 86/83, L.R. 26/96, L.R. 32/96 e di ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di Enti pubblici ~~Censerie~~ ed aree protette.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **21 DIC. 2011** e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi fino al **16 DIC. 2011** ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **21 DIC. 2011**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri